

REGOLAMENTO (CE) N. 2583/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le norme per la definizione degli agnelli ingrassati per ottenere carcasse pesanti sono state adottate dalla Commissione con il regolamento (CEE) n. 2814/90 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2134/95 ⁽⁶⁾; che l'esperienza ha dimostrato che, allo scopo di evitare un onere amministrativo eccessivo, è opportuno limitare, in maniera da rispettare i cicli di produzione di ciascuno Stato membro, il numero, la portata e il periodo di tempo in cui i produttori possono presentare dichiarazioni specifiche alle competenti autorità in merito alla propria intenzione di ingrassare partite di agnelli;

considerando che per armonizzare le date entro cui possono essere presentate le domande di premio da parte dei produttori che beneficiano della deroga prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3901/89, relativa ad agnelli appartenenti a razze particolari in determinate zone geografiche, è opportuno definire il contenuto e il periodo di presentazione di una dichiarazione specifica da presentare a tal fine, tenendo conto della necessità di compiere i controlli del caso; che è opportuno prevedere le misure di controllo e le sanzioni connesse all'accertamento di irregolarità nelle suddette dichiarazioni specifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

Il regolamento (CEE) n. 2814/90 è modificato come segue :

1. all'articolo 1, paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito dal presente :

« Gli Stati membri possono esigere che questa dichiarazione specifica si riferisce ad un numero minimo di agnelli per partita il cui ingrasso inizia in un periodo determinato compreso tra il 15 novembre precedente l'inizio della campagna per la quale è presentata la dichiarazione e il 14 novembre successivo, da definirsi in ciascuno Stato membro in funzione del ciclo di produzione esistente sul suo territorio. Gli Stati membri possono anche stabilire un limite al numero minimo di dichiarazioni specifiche per produttore che possono essere accettate. »;

2. all'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi :

« Tuttavia, gli Stati membri in cui di solito gli agnelli vengono ingrassati fino a dopo l'inizio della campagna di commercializzazione possono decidere che le domande di premio siano presentate nel corso di un periodo determinato all'interno del periodo compreso tra il 1° novembre precedente l'inizio della campagna di commercializzazione e il 31 marzo successivo. In tal caso, il produttore presenta alle competenti autorità, entro la data in cui hanno inizio le nascite degli agnelli, una dichiarazione specifica contenente i dati descritti nei tre trattini del primo comma. È necessario che sia fatto riferimento a tale dichiarazione specifica nella domanda di premio relativa alla campagna di commercializzazione per la quale è stata presentata.

Le competenti autorità designate dallo Stato membro adottano provvedimenti per il controllo delle dichiarazioni specifiche. Tali provvedimenti comprendono ispezioni in loco nei luoghi di nascita degli agnelli per almeno il 10 % dei produttori che presentano le dichiarazioni specifiche per una data campagna. Tuttavia, qualora un produttore dichiara che oltre il 40 % delle pecore partoriscono al di fuori del periodo di permanenza obbligatoria del gregge, le competenti autorità adottano i provvedimenti atti a garantire che il 50 % dei suddetti controlli siano effettuati al di fuori di tale periodo. »;

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 214 del 7. 9. 1995, pag. 12.